



CORSO DI LAUREA IN PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI

(Classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali)

REGOLAMENTO DIDATTICO

A. A. 2015-2016

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, come definite dalla normativa vigente, e si articola in 2 curricula:
 1. ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA – unico dei due curricula che consente l'accesso al concorso di abilitazione – Albo A (CLASSE LM-87):
 2. EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIALI SPECIALISTA (CLASSE LM-87)

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Il Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi investe sulla complessità dell'approccio interdisciplinare fondando, fin dal primo anno, il confronto su discipline sociologiche, pedagogiche e sulle specifiche discipline giuridiche più attente ai governi locali ed ai rapporti intergovernativi.

Oltre alla capacità di lavoro con l'utenza che si rivolge ai servizi sociali, il professionista che si intende formare deve acquisire le capacità professionali necessarie affinché esso possa esercitare funzioni di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-sanitari, di direzione dei gruppi di lavoro e coordinamento delle prestazioni erogate e del personale impiegato in tali servizi; deve acquisire le competenze necessarie per un uso specialistico delle strategie cognitive, della comunicazione, della relazione interindividuale con interlocutori professionisti e con gli utenti, inoltre deve sviluppare le proprie competenze organizzative nei microsistemi, nella regolazione degli interventi educativi e nella gestione del cambiamento. Il percorso curriculare mira, altresì, all'incremento delle competenze professionali nella ricerca, nel monitoraggio nella tutela della salute e dell'ambiente.

Le capacità acquisite e sviluppate durante il percorso formativo potranno essere utilizzate nei settori della sanità, della formazione, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e della marginalità sociale. Ed è per tali ragioni che i laureati di questo corso devono possedere conoscenze avanzate relativamente all'organizzazione, al funzionamento dei servizi sociali e dei servizi educativi.

Essi devono altresì conoscere e saper fare riferimento al quadro organizzativo, sociale e legislativo entro cui i piani di intervento nel campo dei servizi vanno sviluppati.

A tal fine, i laureati magistrali devono sviluppare anche delle abilità miranti alla lettura del territorio, la capacità di conoscere ed interpretare i fenomeni sociali e le tendenze della loro evoluzione, in modo da poter formare le competenze necessarie per la sperimentazione di nuovi programmi e nuove modalità di approccio non solo con l'utenza dei servizi sociali e con le situazioni di bisogno latente, ma anche nelle diverse realtà esprimendo bisogni formativi.

L'acquisizione di tali capacità consentirà ai laureati di sviluppare delle abilità che consentiranno di potenziare e sviluppare la messa in rete delle risorse esistenti e di quelle che possono essere attivate, percorrendo piste

innovative, già in uso in altre esperienze europee.

La verifica degli obiettivi formativi si basa su prove di accertamento, intermedie e/o finali, scritte e/o orali, degli insegnamenti e delle attività integrative nei quali si articola il piano di studi, oltre, naturalmente, alla prova finale

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

I laureati in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi possono svolgere i seguenti ruoli professionali e relative funzioni negli ambiti occupazionali indicati:

a) Assistente sociale specialista:

Funzioni e sbocchi occupazionali

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di organizzazione, gestione e consulenza a persone, organizzazioni ed istituzioni nel campo delle politiche e dei servizi sociali; tali funzioni potranno riguardare le dinamiche relazionali, la gestione di risorse umane, l'organizzazione delle risorse e delle strutture e la gestione economica di enti, servizi ed organizzazioni, nonché la progettazione delle politiche sociali ed educative. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività professionale, anche autonoma, nelle aree preventivo-promozionali, manageriali, di ricerca, nonché di aiuto nei processi di inclusione e coesione sociale. Il corso prepara alla professione prevista nella classificazione Istat di Assistenti sociali specialisti.

b) Educatore nei servizi sociali:

Funzioni e sbocchi occupazionali

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di progettazione, organizzazione, gestione e consulenza nel campo delle politiche e dei servizi educativi, dalla prima infanzia all'età adulta, anche in riferimento alle fasce svantaggiate della popolazione; tali funzioni potranno essere esercitate all'interno di enti pubblici e privati. I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare attività professionale nelle aree della prevenzione della marginalità, della cura educativa extrascolastica e/o di supporto alla scuola, dell'inclusione e dell'integrazione delle categorie deboli, delle attività di educazione educativa, della pianificazione degli interventi formativi.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento.

2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di "Scienze Umane", sentiti i Dipartimenti associati e, se istituita, la Scuola competente, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi occorre essere in possesso di una laurea Triennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

In linea con gli obiettivi formativi della classe, i quali prevedono che "i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche a lessici disciplinari", per l'accesso è necessario il possesso di tali competenze linguistiche (Livello B1).

Ai fini dell'ammissione è inoltre necessario dimostrare un'adeguata preparazione personale.

All'atto dell'iscrizione lo studente deve effettuare la scelta dell'indirizzo di corso di studi.

2. L'accesso all'indirizzo *Assistente sociale specialista* è consentito ai soggetti in possesso del titolo abilitante all'accesso all'albo B degli Assistenti sociali.

3. Per l'iscrizione all'indirizzo *Educatore nei servizi sociali*, costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito nelle classi L-19 – Scienze dell'educazione e della formazione, L-39 Servizio sociale, L-40 – Sociologia, L-24 – Scienze e tecniche psicologiche. Nel suo percorso formativo pregresso, lo studente deve aver acquisito competenze e conoscenze espresse sotto forma di CFU, riferite a particolari settori scientifico disciplinari; lo studente dovrà dunque aver acquisito non meno di 60 CFU nei seguenti s.s.d.: da M-PED/01 a

M-PED/04 (almeno 8 CFU); da M-PSI/01 a M-PSI/08 (almeno 8 CFU); da IUS/01 a IUS/17 (almeno 6 CFU), da SPS/01 a SPS/11 (almeno 8 CFU); nel computo dei 60 CFU saranno conteggiati anche i crediti acquisiti nei seguenti s.s.d.: SECS-P/01, SECS-P/10, SECS-S/05, M-DEA/01. Nel caso in cui i 60 CFU nei settori sopra indicati non siano stati raggiunti, il CAD si riserverà la possibilità di non poter procedere all'iscrizione ovvero suggerirà eventuali modalità di adeguamento necessarie per l'iscrizione al Corso. Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti richiesti in ingresso, si può prevedere, con modalità che il CAD definirà caso per caso, un diverso iniziale percorso di ingresso o una specifica prova di ammissione, purché gli studenti abbiano conseguito non meno di 32 CFU nei s.s.d sopra specificati. Il livello B1 di una lingua europea diversa dall'italiano deve essere posseduto. Se non incluso nel corso di laurea triennale utile all'accesso, o se non diversamente certificato e dimostrato, il CAD stabilirà le modalità attraverso cui si dovrà raggiungere un'adeguata preparazione linguistica.

4. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata mediante un colloquio, volto a valutare la preparazione culturale acquisita, con una Commissione nominata dal CAD.

5. La verifica di cui ai commi 2 e 3 non è richiesta a coloro che abbiano conseguito una laurea con una votazione pari o superiore a 100/110 (o 58/70 per i D.U. abilitanti alla professione di assistente sociale).

Art. 6 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto tecnico-pratico.

5. Nel carico standard di un CFU sono inclusi: a) didattica frontale: 6 ore/CFU ovvero fino a un massimo di 10 ore/CFU per insegnamenti ad alto contenuto tecnico-pratico; b) tirocinio professionalizzante classe LM-87, per entrambi gli indirizzi: 300 ore/12 CFU presso strutture convenzionate con il Dipartimento competente, da ripartirsi sul primo (6 Cfu) e secondo anno (6 Cfu) per un totale di 12 CFU indicati nel piano di studi.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 – Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.

2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

A. lezioni frontali

C. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti

D. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante

E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio

F. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, gli insegnamenti obbligatori e gli insegnamenti opzionali, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi con indicazione obbligatoria dell'indirizzo prescelto e della classe di appartenenza dello stesso, nonché della accessibilità (nel caso dell'indirizzo Assistente sociale specialista) agli esami di abilitazione per l'accesso al relativo Albo.
4. Per il conseguimento della Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali ed educativi è in ogni caso necessario aver acquisito 120 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, se istituita.
7. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare il piano di studio, con l'indicazione degli esami opzionali e delle attività formative a scelta dello studente, entro il 31 ottobre dell'a.a. in corso, o, nel caso di immatricolazioni (cioè iscrizioni al primo anno di corso) posteriori a tale data, al momento dell'iscrizione. Eventuali modifiche dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro il termine del 31 ottobre. Il piano di studi presentato verrà trasmesso al CAD che dovrà approvarlo.

Art. 10 – Attività formativa libere (AFL)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente il numero di CFU indicato nel piano di studi partecipando ad attività formative liberamente scelte (attività formative libere, AFL) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, che consentano anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11– Altre Attività formative (Tirocinio professionalizzante)

L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente dei CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI" delle cosiddette "altre attività formative", previsti dal piano di studi. Le attività di tirocinio devono essere svolte, per quanto attiene all'indirizzo Educatore nei servizi sociali, esclusivamente presso strutture educative convenzionate disposte ad assumere la qualità di tutor aziendale e, per quanto attiene all'indirizzo Assistente Sociale Specialista, presso strutture convenzionate nelle quali sono presenti assistenti sociali disposti ad assumere la qualità di tutor aziendale.

Per lo svolgimento del tirocinio lo studente deve preliminarmente verificare nell'elenco delle Convenzioni la presenza dell'Ente/Azienda presso la quale intende svolgere l'attività. L'elenco è consultabile sul sito del Dipartimento di Scienze Umane nella sezione tirocinio.

Nel caso in cui lo studente voglia effettuare il tirocinio presso un ente non incluso nell'elenco occorre procedere al convenzionamento. A tal fine lo studente procede, tramite il modulo scaricabile dalla pagina "Tirocinio" del sito del Dipartimento di Scienze Umane, a richiedere al Tutor del Tirocinio del proprio corso di studi la stipula della convenzione.

Le strutture esterne convenzionate o convenzionabili devono rientrare in un settore attinente al percorso formativo del Corso di Laurea.

La durata del tirocinio è pari a 300 ore, di cui 75 ore di tirocinio indiretto e 225 ore di tirocinio diretto.

L'acquisizione da parte dello studente dei CFU assegnati al Tirocinio Professionalizzante avviene al termine di tutte le ore di tirocinio a seguito della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività di tirocinio debitamente sottoscritta dall'Ente o dagli Enti presso i quali l'attività è stata effettuata e dal Tutor (docente strutturato, o anche, per l'indirizzo Assistente Sociale Specialista, da un docente in convenzione) individuato dal CAD all'atto della richiesta dello studente di accedere all'attività di tirocinio.

Ai fini della certificazione dell'attività di tirocinio, dovrà essere presentato il libretto del tirocinio nel quale dovranno essere annotate, oltre alle attività svolte per ogni singolo anno, anche le valutazioni del tutor del tirocinio in ordine alla relazione scritte redatte da ciascuno studente a conclusione delle ore di tirocinio. La relazione, sarà valutata ai fini della trasformazione in crediti della attività svolta. La relazione ed il libretto saranno consegnati a cura dello studente alla segreteria studenti.

L'attività di tirocinio prevede una frequenza pari al 100% delle ore previste, salvo riconoscimenti, da parte del CAD, di attività già svolte in ambito professionale o nel contesto di iniziative a forte valenza formativo-professionalizzante, strettamente coerenti con il profilo del laureato e debitamente certificate.

Il riconoscimento delle attività svolte al di fuori del convenzionamento è possibile solo se:

a) si tratta, per l'indirizzo Assistente Sociale Specialista, di attività svolta presso una struttura operante nel settore dei servizi sociali e sotto la supervisione di un assistente sociale;

b) per le attività esterne non può essere comunque effettuato un riconoscimento in misura superiore al 50% delle ore/crediti previsti;

c) le attività seminariali possono essere riconosciute solo nell'ambito delle attività a scelta e, ove autorizzate dal CAD, come tirocinio diretto;

d) per coloro i quali già operano come educatori o assistenti sociali è possibile l'esonero totale dal tirocinio. La convalida del tirocinio è condizionata alla valutazione positiva della relazione di tirocinio che deve essere all'uopo presentata al CAD per la valutazione.

La regolamentazione interna al CAD vigente in materia di tirocinio non trova applicazione a decorrere dall'A.A. 2013-2014.

Art. 12 – Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.

2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 maggio.

3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.

6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

Nell'allegato 2 del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo.

Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.

Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di

esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.

I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).

Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.

Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

Non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.

L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.

Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.

Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà conseguire tutti i crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.

2. Alla prova finale sono attribuiti i CFU indicati nel piano di studi allegato.

3. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Per il curriculum Assistente Sociale Specialista la tesi deve, preferibilmente, essere corredata da un progetto di intervento su una delle aree tematiche del servizio sociale di cui alla Legge n. 328/2000 e ss.mm.e ii.

4. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Direttore di Dipartimento di riferimento su proposta del Consiglio di Area Didattica ed è composta da almeno sette componenti.

5. Almeno 6 mesi prima della sessione di laurea, lo studente consegnerà alla Segreteria didattica la domanda di tesi di laurea, debitamente compilata, con indicazione del titolo della tesi e sottoscritta dal Relatore.

6. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata

rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

8. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

9. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 15 - Valutazione dell'attività didattica

Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.

Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 16 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari progressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.

Il CAD disciplina le modalità di passaggio di uno studente da un curriculum ad un altro tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione, e fermo restando – per l'indirizzo Assistenti sociali specialisti – i requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.

Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi.

In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. L'iscrizione al secondo anno è prevista quando la convalida dei CFU risulta essere pari o superiore a 35.

La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.

Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.

Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Laurea Magistrale è disciplinato da apposito Regolamento.

Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Didattica Paritetica competente, dal Senato Accademico.

Art. 17 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;

attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 18 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

ALLEGATO 1 – ORDINAMENTO DIDATTICO (SCHEDE RAD)

ALLEGATO 2 - PIANO DI STUDI
I ANNO (2015-2016)

TAF	SSD	DISCIPLINA		SEM.	CFU
B	M-PED/03	DIDATTICA SPECIALE E DELL'INCLUSIONE		I	10
B	IUS/10	PROFILI NORMATIVI DEI PROCESSI FORMATIVI E SOCIOSANITARI		I	10
C	M-STO/06	STORIA DELLE RELIGIONI M		II	8
C	M-PED/04 SECS-P/09	<i>Un esame a scelta tra:</i> PEDAGOGIA SPERIMENTALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA EDUCATIVA FINANZA AZIENDALE		II	6
B	SPS/07 SPS/07	<i>Un esame a scelta tra:</i> SOCIOLOGIA DEL CONSUMO NELLA SOCIETA' COMPLESSA PIANIFICAZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE		I II	8
B	IUS/07	DIRITTO DEL LAVORO		I	6
Altre attività		A SCELTA DELLO STUDENTE	9		
Altre attività		TIROCINIO	3		
TOTALE					60

II ANNO – CURRICULUM ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA

TAF	SSD	DISCIPLINA	CFU
C	M-PED/02	PEDAGOGIA DELLA COOPERAZIONE SOCIALE E INTERNAZIONALE	10
B	SECS-P/10	PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI	8
B	SECS-P/01	GESTIONE ECONOMICA DEI SERVIZI	8
B	SPS/07	ANALISI, PROMOZIONE, GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI	10
Altre attività		TIROCINIO	9
Altre attività		PROVA FINALE	15
			60

II ANNO – INDIRIZZO EDUCATORE NEI SERVIZI SOCIALI

TAF	SSD	DISCIPLINA	CFU
B	SPS/07	SOCIOLOGIA DELLA CONDIZIONE GIOVANILE	10
B	SECS-P/10	COMPORAMENTO ORGANIZZATIVO	8
B	M-PED/01	PEDAGOGIA DELL'INCLUSIONE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI	10
B	SECS-P/08	GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE	8
Altre attività		TIROCINIO	9
Altre attività		PROVA FINALE	15
			60